

Supposizione per supposizione, considero « meno inattendibile » quella basata sulla sostanziale accettazione del racconto contenuto nel testo dioneo riassunto da Xifilino. Dato che questo testo, con indubbio riferimento all'anno 228, dice che Ulpiano fu trucidato dai suoi pretoriani su istigazione di (M. Aurelio) Epagato ed aggiunge che Epagato fu subito dopo allontanato dall'imperatore e mandato a fare il prefetto di Egitto, il fatto che da POxy 2565a risulti che Epagato era già prefetto di Egitto nel 223 implica tre possibilità: o che l'uccisione di Ulpiano sia avvenuta nel 223 (come appunto sostiene il M.); oppure che l'uccisione del giurista sia avvenuta nel 228, ma non sia stata organizzata da Epagato; o anche che Epagato, già prefetto d'Egitto nel 223, sia stato rinvio dopo il delitto del 228 in quella provincia (nuovamente o ancora come prefetto) al solo scopo di rimanervi momentaneamente e di venire quindi trasferito a Creta per esservi a sua volta ucciso.

Il mio cauto e prudente « avis isolé » è che Xifilino indubbiamente qualche confusione l'abbia commessa, ma che sia molto avventato gettarsi sulla prima possibilità e negare la non meno buona (anzi, forse, migliore) consistenza di una delle altre due, a scelta. In altri termini, non bisogna cader troppo facilmente vittime di quello che altrove (*Giusromanistica elementare* [1989] 190 ss.) ho chiamato il « complesso dell'epigrafe », o più precisamente il complesso della supervalutazione del « reperto » epigrafico o papirologico a detrimento delle altre fonti di informazione.

Pensarci due volte (o, meglio ancora, dieci), alle cose, non è affatto male. « *Semel emissum volat irrevocabile verbum* » (Hor. *Epist.* 1.18.71).

#### 8. INTERPOLAZIONISTI, VIL RAZZA DANNATA.

Il volume che Vincenzo Scarano Ussani, rimeditando suoi precedenti scritti (alcuni dei quali ospitati su *Labeo*), ha dedicato al pensiero di Nerazio Prisco e di Celso figlio è, come sempre, molto accurato e preciso. Forse un po' enfatico il titolo (S. U. V., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano* [Torino 1989] p. 158) e non del tutto misurata l'introduzione (1 ss.), la quale ultima è in sottile e sopravvenuta polemica (o sbaglio?) con chi, come me, giudica assai difficile (mai detto « impossibile ») ricostruire in modo affidante, con le fonti di cognizione che ci passa il convento, le « personalità » e i « saperi » dei

\* In *Labeo* 36 (1990) 311 s.

giuristi romani, né si preoccupa di imbellettare ad ogni costo le sue ricerche pur di essere maggiormente « conosciuto e considerato » nei circoli degli antichisti (cosa tutta da dimostrare) « ad alto livello ».

Ma i titoli e le introduzioni, come ben si sa, vengono fuori, di solito, dopo che il libro è stato scritto, spesso su suggestioni provenienti (come è prassi, ad esempio, dei giornali) da « titolisti » e affini diversi dall'autore. Quel che ha importanza è il libro: e, nel caso nostro, lo ripeto a scanso di equivoci, siamo in presenza di un buon prodotto, che va letto e meditato con interesse e che risulta, a lettura compiuta, di molto profitto, pur se non se ne possano condividere pienamente le tesi (e pur se, ad esempio, sia piuttosto difficile da ammettere il forte dissenso che vi sarebbe stato tra il « dogmatico » Nerazio e l'« empirico » Celso: dissenso che l'a. suppone, con audace visione « dietrologica », aver addirittura avuto, causa la presunta contemporanea presenza dei due nel *consilium* di Adriano, anche « non irrilevanti implicazioni di carattere politico »).

Per quanto mi riguarda (ma qui parla, si badi, un personaggio calato, dalla cintola in giù, in quel perverso « primo cinquantennio di questo secolo » che fu percorso in lungo e in largo dalle bande feroci, forse contagiatrici anche di peste, degli « interpolazionisti »), per quanto dunque mi riguarda, nessuna « ostentata » diffidenza, e tanto meno « malcelata ostilità ». Come ho scritto (e ad alcuni autori, il nostro compreso, personalmente detto) non una, ma più volte, il « recupero » può essere tentato; ma va fatto con molta, moltissima prudenza, senza lasciarsi incantare da coincidenze ed analogie culturali non sicure e non ragionevolmente probabili e senza levare i risultati parziali che talora persuasivamente si raggiungono a indici totalizzanti della personalità (dogmatica, empirica, pirronica, eclettica, o che altro si voglia) del giurista considerato (v. in proposito il mio scritto *Le ragioni del giurista*, trascurato dall'a., con cui si apre la raccolta dello stesso titolo pubblicata nel 1983).

Mi spiego meglio. Come non è detto che la corrispondenza di una mia frase con un'affermazione sgorgata dal genio di un grande filosofo o poeta (contemporaneo o del passato) sia indice del fatto che io conosca le opere di quell'eminente e vi aderisca, così non è detto che la coincidenza di un concetto espresso da questo o quel giurista romano con le idee manifestate (ai suoi tempi o prima di lui) da questo o quel filosofo o poeta sia indice, a sua volta, di conoscenza e assimilazione da parte del giurista degli scritti del predetto filosofo o poeta (il che vale sopra tutto per i tempi antichi, che erano tanto carenti di edizioni, di enciclopedie e di « mass media »). Ragionare senza questa necessaria prudenza, non

porsi il dubbio (faccio per dire) che la consonanza di una frase del modesto Guarino con un insegnamento del grande Gadamer (di cui Guarino non ha mai letto una riga) possa anche dipendere da un casuale sprazzo di intelligenza del modesto Guarino (o da un momentaneo abbassamento di livello del grande Gadamer), insomma che possa dipendere dal caso, significa, a mio (modesto) parere, ragionare per l'appunto alla maniera prevenuta e arrogante dei non mai abbastanza maledetti « interpolazionisti » (« vil razza dannata » del primo cinquantennio del secolo).

#### 9. UCCIDERE I MORTI.

Alf. 6 *dig.* D. 5.1.76 è un testo notissimo (quello del collegio dei giudici che non cambia per il mutar dei suoi membri e dei casi analoghi della legione e dei suoi soldati, del popolo e dei suoi cittadini, della nave e delle sue tavole, nonché del corpo umano e del continuo ricambio delle sue *particulae minimae*): un notissimo responso di Alfeno (forse di Servio), che F. Schulz (*Storia giurispr. rom.* [1968] 158 s.), insospettito dal suo sapore scolastico, ha ritenuto parzialmente glossato.

Ebbene si legga questo squarcio. « In una pagina che non gli fa onore, e che sarebbe meglio dimenticare, Fritz Schulz ha dubitato dell'autenticità di questa scrittura, e arriva a immaginare che da 'neque in' alla fine si tratterebbe solo di una tarda aggiunta. La motivazione fa ricorso ad argomenti della piú scombinata e disarmante filologia interpolazionista, quella di un Beseler, non osiamo dire di un Gradenwitz o di un Pringsheim. Una leggerezza sconsolante, frutto del piú ostinato pregiudizio, vi sarebbe da non parlarne neppure, se questi atteggiamenti non avessero fatto scuola negli studi romanistici, purtroppo piú delle molte cose serie che Schulz poteva insegnare ».

Con tre periodetti tra loro concatenati, Aldo Schiavone (*Giuristi e nobili nella Roma repubblicana* [Bari, Laterza, 1987] 132 ss.) è riuscito, in una volta sola, a dare una fiera bacchettata sulle dita a F. Schulz e ad insolentire (è la parola), tra altri che non nomina, tre romanisti egregi, che non sono in grado di rispondergli.

È ben fatto questo atteggiarsi a giudice sprezzante di studiosi per di piú trapassati? Sarà ben fatto se, da qui a cento anni, poco dopo la fatale scomparsa dello Schiavone nostro contemporaneo, qualche Schiavone

\* In *Laeco* 34 (1988) 382 ss.